

CONSORZIO PER L'ASSE
DI VALURE (C.A.S.V.)
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 9 febbraio 2016

Deliberazione n. 2016/3/11

Oggetto: Liquidazione competenze professionali Avvocato Antonio Palma.

L'anno duemilasedici il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 17.00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Giulio BELMONTE	- Presidente	presente
2. Michele VIGNOLA	-V Presidente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Vincenzo SIRIGNANO	- Componente	presente
5. Modestino Maria IANDOLI	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Giuseppe GUGLIELMO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Benvenuto DE PASQUALE	- Membro effettivo	presente

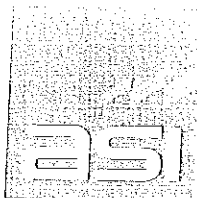
Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Dott.ssa Elvira FORMICOLA.

IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso

- che con ricorso R.G.n.13788/2013 i germani Marciano, quali comproprietari yure hereditatis di alcuni fondi ricadenti in tenimento del Comune di Cervinara (Av), hanno adito il Tar Campania per la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti adottati dal Consorzio ASI della Provincia di Avellino, ivi compreso il Decreto di Occupazione in via d'urgenza prot. n.4002 del 12.09.2003, relativi al procedimento ablatorio coinvolgente, fra gli altri, anche i loro fondi;
- che si è costituito il Consorzio a mezzo del difensore Prof.Av. Antonio Palma;
- che con sentenza n.434/2012 il Tar ha accolto il ricorso dei germani Marciano e dava atto della illegittimità dell'attività provvedimentale condotta dal Consorzio ASI, nonché delle illecità delle iniziative materiali poste in essere nel corso dell'iter ablativo in relazione ai fondi dei ricorrenti;
- che il Tar ha sancito la "declaratoria dell'obbligo in capo alla amministrazione resistente all'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. n.327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente Sentenza";
- che detta pronuncia, per i capi relativi alla prefata ingiunzione per il Consorzio ASI di pronunciare un'acquisizione sanante in relazione ai suoli di proprietà dei germani Marciano, al diniego di restituzione richiesta e alla compensazione integrale delle spese di giudizio, è stata impugnata dai sigg.ri Marciano dinanzi al Consiglio di Stato;
- che le parti a mezzo dei rispettivi legali hanno comunque prospettato la possibilità di una definizione transattiva sia del contenzioso sia di ogni e qualsiasi atto connesso o conseguente;
- che con nota del 16.04.2014 gli Avvocati Antonio Romano ed Eduardo Romano, legali dei sigg.ri Marciano, hanno comunicato al Direttore Generale del Consorzio ASI, di aver provveduto a consegnare ai propri clienti copia della Deliberazione del Comitato Direttivo n.2014/5/51 del 14.03.2014 avente ad oggetto la Procedura Espropriativa-sigg.ri Beniamino Marciano, Vittoria Merciano e Amalia Marciano.Giudizio R.G. 13788/2003-Tar Campania Sez.V. Esecuzione Sentenze nn.434/2012 e 4825/2013 e della seguente Determina di pagamento n.01 del 27.03.2014;
- che, inoltre, hanno reso noto i contenuti di cui al Verbale del 27.03.2014 al fine di renderli edotti della richiesta formulata in detta sede dal Direttore di conseguire una rinuncia da parte dei Marciano al contenzioso attualmente pendente in Consiglio di Stato, IV Sezione, r.g.n. 3302/2012, promosso dalle parti private per la parziale riforma della prima pronuncia del TAR Campania n.434/2012, in ragione delle determinazioni cui è pervenuto il Consorzio ASI a definizione dell'intera controversia;
- che sul punto i sigg.ri Marciano hanno dichiarato una loro sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato, qualora il Consorzio provveda, da un canto, alla liquidazione puntuale e alle scadenze convenute degli importi loro riconosciuti dal Tribunale e, dall'altro, a riconoscere il rimborso delle sole spese vive sostenute per i contenziosi intercorsi con il Consorzio;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Considerato che la vertenza si è conclusa con la stipula di un transazione tra le parti;
Preso atto della nota del 12 gennaio 2016 prot.n.0054, con la quale il Prof.Avv.Antonio Palma ha richiesto la liquidazione della somma di €. 7.221,00 oltre spese generali, CAP ed IVA, spese non imponibili € 250,00 al lordo della ritenuta di legge secondo quanto previsto dall'art.1-11 D.M. 55/2014, per l'attività svolta nel giudizio in questione;
Dato atto della relazione del funzionario istruttore;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Liquidare e pagare al Prof. Avv. Antonio Palma la somma di €. 7.221,00 oltre spese generali, CAP ed IVA, spese non imponibili per € 250,00, al lordo della ritenuta di legge secondo quanto previsto dall'art.1-11 D.M. 55/2014, per l'attività svolta nel giudizio in questione

Gli Uffici consortili sono incaricati di porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti.